

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
7239 R2A	1° giugno 2017	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 22 settembre 2014 presentata nella forma
generica da Pelin Kandemir Bordoli per il gruppo PS "Incompatibilità tra
la carica di Granconsigliere/Consigliere di Stato e quella di membro dei
Consigli di Amministrazione delle aziende pubbliche e parapubbliche"
(v. messaggio 26 ottobre 2016 n. 7239)**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	L'INIZIATIVA	2
3.	L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO	2
4.	CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE	3
4.1	L'onda lunga dell'antipolitica	3
5.	CONCLUSIONI	4



1. INTRODUZIONE

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha esaminato l'iniziativa parlamentare sentendo in audizione la prima firmataria, collega Kandemir Bordoli, in data 3 dicembre 2015.

La minoranza commissionale, preso atto altresì del messaggio del Consiglio di Stato n. 7239 del 26 ottobre 2016 (nel quale l'Esecutivo tratta di questa iniziativa congiuntamente a un'altra di tipo elaborato, pur se avente in sostanza un obiettivo analogo), rassegna in merito il presente rapporto.

2. L'INIZIATIVA

L'iniziativa della collega Pelin Kandemir Bordoli (a nome del gruppo PS) è stata depositata il 22 settembre 2014 e, come indica il suo titolo, mira a impedire ai deputati al Gran Consiglio e ai Consiglieri di Stato di assumere contemporaneamente la carica di membri *«dei consigli d'amministrazione di aziende pubbliche di proprietà dello Stato o alle quali esso partecipa»*.

Gli iniziativisti – ricordando che la questione è già stata sollevata più volte in passato senza tuttavia trovare, dal loro punto di vista, soluzioni soddisfacenti – reputano inaccettabile che i membri del Gran Consiglio, chiamati a esercitare l'alta vigilanza sugli enti parastatali e a votare i relativi crediti, possano svolgere in parallelo la funzione di membri dei Consigli di amministrazione in queste strutture. Per quanto riguarda invece i Consiglieri di Stato, a parere degli iniziativisti, sarebbe opportuna *«una netta distinzione fra ruolo politico e ruolo amministrativo»*. Sempre a loro giudizio, il tema non può infatti essere lasciato alle decisioni dei singoli partiti, al momento di proporre i candidati, per cui andrebbe trovata una regola comune da ancorare nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

3. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, come detto, ha preso posizione sull'iniziativa parlamentare in esame e su un'altra (elaborata, ma di contenuto analogo), nel suo messaggio n. 7239 del 26 ottobre 2016.

Premesso che *«il tema del conflitto di interessi è importante e delicato ed è [già] stato oggetto di molteplici atti parlamentari e di modificazioni legislative volte a disciplinare le incompatibilità»*, il Consiglio di Stato, relativamente all'iniziativa di Pelin Kandemir Bordoli, osserva che *«la legislazione cantonale [già] contempla casi in cui i membri del Parlamento e del Governo possono far parte del consiglio di amministrazione di un'azienda o di un ente statale (Ente ospedaliero cantonale), altri in cui non vi possono fare parte (Azienda elettrica ticinese) e, infine, casi in cui l'incompatibilità è istituita solo per i membri del Consiglio di Stato (Banca dello Stato)»*. A parere dell'Esecutivo, l'eventuale introduzione di nuove disposizioni restrittive andrebbe *«esaminata caso per caso, per tenere conto delle situazioni specifiche di ciascun ente pubblico»*, considerato che *«ogni autorità o ente [...] ha rischi propri di conflitto di interessi che giustificano [volta per volta] norme specifiche»*.

Il Governo sottolinea pure che *«le situazioni possono modificarsi nel tempo e la flessibilità del disciplinamento legislativo è preferibile alla rigidità del disciplinamento costituzionale»*. Il Consiglio di Stato ricorda che l'art. 54 della Costituzione cantonale, al cpv. 1 sancisce il principio generale della separazione dei poteri, mentre al cpv. 2 stabilisce ulteriori casi di incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario; il cpv. 3 si riferisce invece alle incompatibilità di un dipendente statale con la carica di membro del Gran Consiglio e, infine, il cpv. 4 delega alla legge il compito di definire i casi di incompatibilità per parentela, mandato o professione.

Il messaggio rileva inoltre che ulteriori casi di incompatibilità per i membri delle autorità cantonali figurano nelle leggi speciali, in particolare in quelle che disciplinano l'organizzazione degli enti pubblici. Al riguardo cita varie disposizioni, ad esempio della Legge sull'Ente ospedaliero cantonale, della Legge sulla Banca dello Stato o di quella sull'Azienda elettrica ticinese (queste ultime due particolarmente drastiche, in quanto prevedono una serie molto lunga di incompatibilità: per i membri delle autorità, per i funzionari cantonali e praticamente per tutti i parenti immaginabili).

4. CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE

La minoranza della scrivente Commissione concorda sostanzialmente con le considerazioni del Consiglio di Stato.

4.1 L'onda lunga dell'antipolitica

A nostro modo di vedere, l'iniziativa in esame riecheggia quella che potremmo definire l'onda lunga dell'antipolitica, ovvero un atteggiamento mirante a diffondere pregiudizi generalizzati, se non a screditare per partito preso chiunque svolga un ruolo istituzionale, a ciò designato dal voto dei cittadini.

Fermo restando che i membri ad esempio del Legislativo cantonale non devono godere di nessun privilegio, non per questo si giustifica l'adozione di norme a loro danno. Va infatti tenuto presente che il nostro è quello che si chiama un "Parlamento di milizia", i cui membri continuano pertanto a esercitare la propria professione. Orbene, se una persona ha le qualifiche necessarie per poter far parte di un Consiglio di amministrazione parastatale, non si vede perché il fatto che quella persona sia eventualmente eletta in Gran Consiglio, debba comportare una messa al bando della possibilità di essere eventualmente nominata in tale organismo, come se l'avvenuta elezione comportasse *ipso facto* la perdita delle qualità professionali!

Applicando un'"incompatibilità" assoluta e generalizzata, oltre a penalizzare i membri del Legislativo che (a prescindere da qualunque considerazione di merito) verrebbero esclusi per definizione dai gremi suddetti, si penalizzerebbero pure i membri (effettivi, o anche solo potenziali) di tali organismi, impedendo loro – di fatto – di candidarsi al Parlamento, ciò che rappresenterebbe una lesione grave dei diritti democratici.

Quanto al timore sottinteso che i deputati siano contemporaneamente membri di un Consiglio di amministrazione parapubblico, rileviamo che esso non ha ragion d'essere, poiché la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato già stabilisce che in questi casi gli interessati abbiano ad astenersi tanto dal voto quanto dal dibattito parlamentare sui temi di pertinenza di tali organismi; legge che, se necessario, potrà essere resa ulteriormente severa.

Diverso potrebbe essere il giudizio sul "proibizionismo" applicato ai membri del Consiglio di Stato. Essendo la loro una carica a tempo pieno, che non consente lo svolgimento di una professione *à côté*, un'eventuale esclusione dai gremi citati non comporterebbe infatti per gli interessati alcun discapito professionale. Il discapito potrebbe però subirlo il Cantone, che in quel caso verrebbe privato della possibilità di far sentire la propria voce – *per mezzo di autorità elette dai cittadini*, anziché di semplici funzionari o *outsiders* – all'interno di organismi che prendono decisioni importanti per la collettività e che (non da ultimo!) gestiscono anche denaro pubblico in misura non trascurabile.

In sintesi, riteniamo che l'iniziativa in esame sia da respingere poiché, per quanto concerne le incompatibilità a carico dei membri dei Consigli di amministrazione parastatali già esistono numerose disposizioni vigenti a livello di legge. Altre, se del caso, potranno essere introdotte *au fur et à mesure* che se ne avvertisse la necessità. Prevedere disposizioni unitarie per tutti i casi ci sembra invece inopportuno, trattandosi di situazioni diverse e variabili nel tempo.

Al di là di queste considerazioni, va pure tenuto presente che tutte le limitazioni comportano una lesione seria di uno dei diritti democratici fondamentali: quello di eleggibilità. E siccome nessuno può assumere alcuna carica politica per sua semplice

volontà o desiderio, ma unicamente se vi è designato dagli elettori, ciò comporta pure una restrizione non indifferente delle possibilità di scelta dei cittadini.

Riteniamo perciò che in questo ambito occorra agire con grande prudenza, adottando solo quelle misure che fossero realmente necessarie al buon funzionamento delle istituzioni.

5. CONCLUSIONI

Per i motivi esposti, la minoranza della Commissione invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa in esame, senza darvi alcun seguito.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Franco Celio, relatore

Brivio - Censi - Gianella